

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009250/2014 - 13.11.2014
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Tutela del "made in Italy": il caso della sambuca

La sambuca, liquore tipico della tradizione italiana, presenta specifiche caratteristiche qualitative e produttive. Il regolamento (CE) 110/2008 al punto 38 dell'allegato II, consente l'uso di tale denominazione solo per bevande alcoliche incolori aromatizzate all'anice, con un tenore di zuccheri non inferiore a 350 g/l, un tenore di anetolo naturale compreso fra 1 g/l e 2g/l e un volume alcolometrico non inferiore al 38%. Al punto 32 del medesimo allegato sono indicate le condizioni e le rigide modalità di produzione di bevande spiritose che in etichetta possono utilizzare la denominazione "sambuca" nei così definiti "termini composti". Come già evidenziato nella mia interrogazione E-006892/2013 "Nuovo attacco al made in Italy: la falsa sambuca", da anni in vari Stati membri, ma soprattutto in Inghilterra, sono in vendita liquori aromatizzati che recano tale denominazione, ma che non sono conformi ai requisiti produttivi sopra menzionati. Preso atto che la Commissione ha avviato indagini in merito e che la responsabilità del controllo delle bevande spiritose è in capo agli Stati membri, ma considerato che lo stato dei fatti persiste in danno sia ai produttori italiani sia ai consumatori, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. come intende agire affinché la normativa in essere venga rispettata?
2. Come intende attivarsi per coordinare le investigazioni e le azioni poste in essere nei singoli Stati membri in modo tale da mettere in campo azioni finalmente efficaci per difendere i produttori italiani e i consumatori?

IT
E-009250/2014
Risposta di Phil Hogan
a nome della Commissione
(6.1.2015)

Alla Commissione è stato segnalato il commercio di "sambuca" che potrebbe avvenire in violazione della definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose¹.

Tale problema è stato portato all'attenzione degli Stati membri interessati, anche nel corso di diverse riunioni del Comitato per le bevande spiritose. Essi hanno assicurato alla Commissione che sono effettuati controlli ufficiali per verificare il rispetto delle norme relative all'immissione sul mercato di bevande spiritose come "sambuca" e che i prodotti illegittimamente etichettati vengono ritirati dal mercato.

La Commissione resta impegnata nella lotta contro le pratiche fraudolente e ingannevoli lungo la filiera agroalimentare e compie i massimi sforzi per assistere gli Stati membri nell'attuazione delle loro funzioni di controllo per assicurare il rispetto delle norme UE.

La Commissione non è al corrente di particolari difficoltà cui sarebbero attualmente confrontati gli Stati membri nel far rispettare le norme cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

¹ GU L 39 del 13.2.2008, pagg. 16-54.